DECRETO N. 1369 DEL 05/11/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: REVOCA DEL CONCORSO INDETTO CON DECR. N. 838 DEL 24/07/2025 E CONTESTUALE EMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con decreto n. 838 del 24/07/2025 è stato emesso bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, anche con funzioni di Medico Competente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 65 del 22/08/2025 e con scadenza per la presentazione delle domande il 22/09/2025;

DATO ATTO che in relazione al summenzionato concorso sono pervenute n. 2 domande di partecipazione e che n. 1 candidato ha successivamente comunicato la sua mancanza di interesse a partecipare alla procedura;

VALUTATO che, in considerazione del tempo trascorso dalla scadenza del bando, è ragionevole presumere che sarà impossibile formulare una graduatoria di merito o qualora si riuscisse sarebbe insoddisfacente a garantire le assunzioni nel profilo di interesse;

RICORDATO che le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato sono tenute a procedere necessariamente e progressivamente mediante all'effettuazione delle comunicazioni a PoliS – Lombardia e il Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, prima di avviare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatoria, avviamenti dalle liste di collocamento o stabilizzazioni di personale;

DATO ATTO di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001: "*A decorrere dall'anno 2026, Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale […]*"

RICHIAMATI i commi n. 547 e 548 dell'art.1 della L. n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) e ss.mm.ii.:
547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al

comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

RICHIAMATI altresì i commi 548 bis e 548 ter dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii.:
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e

regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548;
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni;

RICHIAMATI il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 relativo al "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale*" e il D.lgs. 502/1992 nel testo vigente;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da CORDIOLI ISABELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro emesso con decreto n. 838 del 24/07/2025;

2. di emettere bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, anche con funzioni di Medico Competente, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di effettuare l'adempimento di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001 come previsto dalla disciplina di dettaglio di PoliS-Lombardia secondo le quali le pubblicazioni dei bandi di concorso devono avvenire entro 3 mesi dal ricevimento del relativo Nulla-Osta;

4. di dare atto che il costo derivante dalla pubblicazione del bando di concorso, disposto dal presente atto, viene quantificato in via previsionale in € 250,00 (omnicomprensivi), e imputato al Conto Economico 80402515 "*Pubblicazioni bandi, bilanci e gare*" del Bilancio 2026;

5. di demandare alla Struttura Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adempimenti in merito;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F.	PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)